



Argenta

Ostellato

Portomaggiore

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Committenza

Allegato nr. 01

A tutti gli operatori potenzialmente interessati

OGGETTO: Procedura aperta a lotti per l'appalto dei servizi assicurativi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del Comune di Argenta e del Comune di Portomaggiore per la durata di nr. 32 (trentadue) mesi, con possibilità di proroga contrattuale.

È pervenuta a questa Amministrazione la seguente richiesta di chiarimenti (registro di sistema quesito nr. PI599498-25), articolata in sotto quesiti.

La relativa risposta viene resa nota a tutti gli operatori potenzialmente interessati.

QUESITO NR. 1):

"[...](PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuatori] [Riassicuatori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuatori] [Riassicuatori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

[...]"

RISPOSTA al quesito nr. 1):

Gli istituti offerenti che intendano apportare modifiche ai capitolati posti in gara dovranno avere cura di attenersi alle previsioni del disciplinare di gara e dei moduli di offerta tecnica e dovranno pertanto - già all'atto della partecipazione alla gara - specificare il tenore letterale delle varianti proposte nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Stazione appaltante e dagli Enti committenti.

Si evidenzia che PER I LOTTI NN. 7 E 15 (All risks per i comuni di Argenta e Portomaggiore) il punto 18.1 del disciplinare prevede:

"Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i requisiti minimi di seguito indicati.



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Comittenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

Le varianti ammesse sono riferibili a:

- a) estensione/limitazione di garanzie
- b) proroghe/riduzioni dei termini
- c) elevazione/riduzione limite di indennizzo
- d) elevazione/riduzione del massimale
- e) elevazione/riduzione di scoperti e/o franchigie

La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell'allegato n. 6, da presentarsi per ciascuna delle varianti proposte.

L'offerta tecnica, per il principio di equivalenza, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei capitolati, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto del presente Bando/Disciplinare relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Deve essere presentata una scheda di offerta tecnica per ciascun lotto di partecipazione, debitamente compilato con l'indicazione di quanto offerto rispetto a ciascuno degli elementi di valutazione.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali."

Si evidenzia che PER I RESTANTI LOTTI (ESCLUSI I LOTTI NN. 7 E 15) il punto 18.2 del disciplinare prevede:

"Le varianti ammesse sono solo quelle indicate nei Moduli di Offerta Tecnica allegati.

Inoltre, non costituiranno oggetto di annullamento dell'offerta la richiesta di integrazione, modifica o sostituzione di clausole del Capitolato speciale concernenti le seguenti aree di rischio se preventivamente riportate in allegato alla scheda d'offerta tecnica e sempre che il loro contenuto rientri in un ambito di accettabilità rispetto a quanto mediamente praticato dal mercato assicurativo:

- Inserimento o modifica di clausole relative al rischio Cyber e virus informatici;
- Inserimento o modifica di clausole che riguardino rischio di sanzioni internazionali;
- Limitazioni relative ad aree territoriali a rischio guerra ed instabilità politica;
- Limitazione ed esclusioni per rischio malattie trasmissibili"

Fatta questa doverosa premessa si ritiene che per tutti i lotti gli operatori che abbiano interesse all'inserimento della clausola "ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI" in un testo diverso da quello eventualmente già presente nei singoli capitolati – **dovranno già all'atto della compilazione della propria offerta tecnica proporre** detta specifica variante che, se riferita ai lotti 7 e 15, appare rientrare nella categoria a) delle varianti ammesse e, se riferita ai restanti lotti, appare rientrare tra le richieste di integrazione, modifica o sostituzione di clausole del Capitolato speciale che non costituiranno oggetto di annullamento dell'offerta.



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Comittenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

QUESITO NR. 2):

"[...]La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salvo in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. [...]"

RISPOSTA al quesito nr. 2):

Si rimanda alla lettura delle premesse alla risposta al quesito n. 1 che appaiono pertinenti anche in relazione al presente quesito ed alla relativa risposta.

Fatta questa doverosa premessa si ritiene che per i lotti RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE gli operatori che abbiano interesse all'inserimento di una specifica clausola di RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE in un testo diverso da quello eventualmente già presente nei singoli capitolati - **dovranno già all'atto della compilazione della propria offerta tecnica proporre** detta specifica variante che appare rientrare tra le richieste di integrazione, modifica o sostituzione di clausole del Capitolato speciale che non costituiranno oggetto di annullamento dell'offerta.

QUESITO NR. 3):

"[...]Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei



Argenta

Ostellato

Portomaggiore

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Comittenza

territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. [...]"

RISPOSTA al quesito nr. 3):

Gli Enti committenti "Comune di Argenta", "Unione dei Comuni Valli e Delizie" e "Comune di Portomaggiore", per quanto di loro conoscenza, non hanno rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

QUESITO NR. 4):

"[...] Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre:

- A. *Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;*
- B. *Conferma che l'Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l'Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo. [...]"*

RISPOSTA al quesito 4):

Con riferimento alla lettera A), si è verificato presso gli Enti committenti "Comune di Argenta", "Unione dei Comuni Valli e Delizie" e "Comune di Portomaggiore" che, al momento NON sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

Con riferimento alla lettera B), si è verificato presso gli Enti committenti "Comune di Argenta" e "Unione dei Comuni Valli e Delizie" che gli stessi non hanno in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia e che l'Ente committente "Comune di Portomaggiore" dal finire degli anni '90 del secolo scorso è gemellato con la città di Petrozavodsk capitale della Repubblica di Carelia, ma che alle visite scambievoli che ci furono in concomitanza con l'adozione delle delibere che disposero il gemellaggio non hanno fatto seguito ulteriori contatti né sono programmate iniziative al riguardo.

QUESITO NR. 5):

"[...] Per il lotto KASKO siamo a richiedere:

- *se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro.*
- *Chilometri registrati a consuntivo in ciascuna delle ultime cinque annualità come da schema di seguito riportato:*



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Committenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

Consuntivo Anno 2024: Km _____;
Consuntivo Anno 2023: Km _____;
Consuntivo Anno 2022: Km _____;
Consuntivo Anno 2021: Km _____;
Consuntivo Anno 2020: Km _____; [...]”

RISPOSTA al quesito nr. 5):

Per quanto attiene il confronto tra i contenuti della polizza Kasko in corso e quella posta in gara, **con riferimento all'Ente committente "Comune di Portomaggiore"** si invita alla lettura della Relazione di progetto contenente, per ciascuna polizza in scadenza, uno schema riassuntivo delle condizioni in essere idoneo ad un confronto con i singoli nuovi capitolati delle polizze da collocare.

Inoltre, sempre **con riferimento all'Ente committente "Comune di Portomaggiore"** si specifica che il premio della polizza KASKO in scadenza non era oggetto di regolazione.

Di seguito si riportano quindi i “Km percorsi da persone autorizzate per servizio a servirsi dei mezzi di loro proprietà” registrati a consuntivo ai fini della regolazione del premio della polizza infortuni del comune di Portomaggiore in ciascuna delle ultime cinque annualità come da schema di seguito riportato:

Consuntivo Anno 2024: Km n. 12.798 (nota prot. 5946.26-03-2025);
Consuntivo Anno 2023: Km n. 9194 (nota prot. 4961.08-03-2024);
Consuntivo Anno 2022: Km n. 3.786 (nota prot. 5822.28-03-2023);
Consuntivo Anno 2021: Km n. 3.824 (nota prot. 2681.23-02-2022);
Consuntivo Anno 2020: Km n. 2.592 (nota prot. 4344.26-03-2021);

Relativamente ai committenti **Comune di Argenta** e **Unione dei Comuni Valli e Delizie**, all'interno dei report di rischio sono contenute le indicazioni rispetto ai contratti in scadenza. Di seguito si riportano i dati relativi alle percorrenze dichiarate nei rispettivi anni:

Anno	Comune di Argenta	Unione dei Comuni Valli e Delizie
2024 Km	2.595	1.356
2023 Km	5.048	1.959
2022 Km	3.713	445
2021 Km	1.422	445
2020 Km	Non disponibile	

QUESITO NR. 6):

“[...] Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Settore Centrale Unica di
Comittenza

Argenta

Ostellato

Portomaggiore

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

- (i) *il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;*
- (ii) *la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.*
- (iii) *ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;*
- (iv) *ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.*

*La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
[...]"*

RISPOSTA al quesito nr. 6:

Si rimanda alla lettura delle premesse alla risposta al quesito n. 1 che appaiono pertinenti anche in relazione al presente quesito ed alla relativa risposta.

Fatta questa doverosa premessa si ritiene che per il lotto RC GENERALE gli operatori che abbiano interesse all'inserimento di una specifica clausola di ESCLUSIONE CYBER in un testo diverso da quello eventualmente già presente nei singoli capitolati – **dovranno già all'atto della compilazione della propria offerta tecnica proporre** detta specifica variante che appare rientrare tra le richieste di integrazione, modifica o sostituzione di clausole del Capitolato speciale che non costituiranno oggetto di annullamento dell'offerta.

(F.to in digitale)
Il Dirigente del Settore CUC
Responsabile della fase di affidamento
Dott.ssa Francesca Pirani